

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3175

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARELLI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2004

—————

Disposizioni in favore dei lavoratori sordomuti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, la legge 12 marzo 1999, n. 68, individua i sordomuti in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Il disegno di legge che si propone intende approvare parziali modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante «Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti», e all'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) relativo ai lavoratori sordomuti.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di prevedere alcuni benefici già riconosciuti ai lavoratori privi di vista.

Le nuove norme consentirebbero, così, un trattamento paritario di tale categoria rispetto ad altri soggetti portatori di *handicap*, per i quali la normativa vigente stabilisce già trattamenti più favorevoli.

In particolare, dopo l'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308, si inserisce l'articolo 6-*bis* che aumenta il numero dei posti riservati a questi portatori di *handicap* nella misura del 5 per cento.

La modifica del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, invece, intende portare a «dieci anni» il beneficio di contribuzione figurativa fino ad oggi riconosciuto per un limite massimo di cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - 1. Il numero dei posti di lavoro riservato ai sordomuti è fissato nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati».

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.

